Statuto

del Politecnico di Torino

Adottato dal Senato Accademico del 22 novembre 2011
Emanato con Decreto Rettorale 418 del 29 novembre 2011
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 284 del 6 dicembre 2011
In vigore dal 6 dicembre 2011

Titolo I - Principi generali **3**
Art. 1 - Natura 3
Art. 2 - Finalità istituzionali 3
Art. 3 - Principi di riferimento 4
Art. 4 - Ricerca e formazione 5
Art. 5 - Diritto allo studio 6
Art. 6 - Principi organizzativi 7
Art. 7 - Reclutamento e gestione delle risorse umane 7
Art. 8 - Fonti di finanziamento 8
Titolo II – Organi di Ateneo **9**
Art. 9 - Organi di Ateneo 9
Art. 10 - Rettore 9
Art. 11 - Senato Accademico 12
Art. 12 - Consiglio di Amministrazione 16
Art. 13 - Direttore Generale 19
Art. 14 - Nucleo di valutazione 20
Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti 21
Art. 16 - Collegio di Disciplina 22
Art. 17 - Comitato Unico di Garanzia 22
Art. 18 - Garante degli studenti 23
Titolo III - Articolazione interna **24**
Art. 19 - Principi generali 24
Art. 20 - Dipartimenti 24
Art. 21 - Coordinamento dell'attività didattica e formativa 27
Art. 22 - Organizzazione della didattica 27
Art. 23 - Comitato Paritetico per la Didattica 28
Art. 24 - Scuola di Dottorato 29
Art. 25 - Scuola di Master e Formazione Permanente 29
Art. 26 - Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio 30
Titolo IV – Gestione e organizzazione dei servizi **32**
Art. 27 - Organizzazione dell'attività tecnico-amministrativa 32
Art. 28 - Funzioni dirigenziali 32
Art. 29 - Gestione economica finanziaria delle risorse e bilancio 32
Titolo V - Norme comuni **34**
Art. 30 - Regolamenti 34
Art. 31 - Validità delle deliberazioni 35
Art. 32 - Pubblicità dei verbali 35
Art. 33 - Incompatibilità e decadenza 35
Art. 34 - Sanzioni per la violazione del Codice Etico 36
Art. 35 - Norme per le designazioni elettive 36
Art. 36 - Elezione delle rappresentanze studentesche 37
Art. 37 - Anno accademico 37
Art. 38 - Modifiche di Statuto 38
Art. 39 - Riforme statutarie di speciale rilevanza 38
Art. 40 - Norme transitorie 39

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Natura

1. Il Politecnico di Torino, nel seguito denominato Politecnico, è un'istituzione universitaria pubblica indipendente da ogni orientamento religioso, ideologico e politico.
2. Il Politecnico ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Torino e può stabilire sedi decentrate, in Italia e all'estero.
3. Il Politecnico ha autonomia didattica e scientifica ed ha altresì autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile.

Art. 2 - Finalità istituzionali

1. Il Politecnico è una università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione. Fonda le proprie attività sulla produzione, l'attrazione, la conservazione, l'elaborazione critica ed il trasferimento della conoscenza nei campi dell'architettura, dell'ingegneria e delle altre scienze politecniche. Persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio.
2. Il Politecnico promuove la ricerca fondamentale e applicata; assicura il coordinamento e lo sviluppo di progetti di ricerca a livello internazionale e nazionale; favorisce l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate e valorizza le competenze presenti nell'Ateneo e le esigenze di qualificazione della ricerca nei diversi settori scientifici; attua una politica di individuazione e sostegno di settori di ricerca strategici e di stimolo all'attività interdisciplinare.
3. Il Politecnico provvede a tutti i livelli di formazione universitaria; definisce le caratteristiche, le modalità e i contenuti dei corsi di studio; promuove il consolidamento e l'avanzamento del sistema della formazione, anche attraverso modelli formativi innovativi; definisce e svolge inoltre programmi e progetti di alta formazione, formazione continua e aggiornamento; attua percorsi di valorizzazione degli studenti secondo criteri di merito.
4. Il Politecnico provvede all'orientamento professionale degli studenti, ai servizi finalizzati a favorire il loro inserimento qualificato nel mondo del lavoro e al monitoraggio dei loro specifici percorsi professionali; promuove iniziative volte alla creazione di occupazione qualificata; realizza iniziative per conservare un legame culturale e individuale con gli ex-allievi.
5. Il Politecnico considera come proprio patrimonio le competenze professionali del suo personale e attua politiche di investimento sul capitale umano, promuovendone lo sviluppo, la

valorizzazione e la qualità. L'Ateneo valorizza le competenze, le esperienze professionali, le capacità e l'impegno delle persone che operano nelle proprie strutture e si adopera per l'attuazione delle opportune iniziative volte all'impegno e alla responsabilizzazione del personale.

6. Il Politecnico considera strategica la dimensione internazionale e la sostiene attraverso azioni congiunte con atenei, enti di ricerca, istituzioni e imprese stranieri; promuove e sostiene la mobilità internazionale di studenti, professori e ricercatori; promuove alleanze con altri soggetti finalizzate alla partecipazione a progetti internazionali di formazione e di ricerca, anche attraverso specifiche strutture e il rilascio di titoli congiunti.
7. Il Politecnico pone fra le proprie finalità il trasferimento tecnologico, dell'innovazione e delle conoscenze al sistema economico e produttivo, anche con riferimento all'ambito delle professioni.
8. Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività.

Art. 3 - Principi di riferimento

1. Il Politecnico, quale comunità che opera con il concorso responsabile degli studenti e del personale, assume come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di pensiero, di ricerca e di insegnamento.
2. Il Politecnico promuove la qualità nelle attività di ricerca, di didattica, di servizio e di amministrazione.
3. Il Politecnico favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei fini istituzionali, garantendo al personale e agli studenti la partecipazione agli organi di governo e assicurando la trasparenza e l'informazione all'interno dell'Ateneo, nonché una adeguata comunicazione all'esterno.
4. Il Politecnico promuove l'efficacia e l'efficienza delle attività tecnico-amministrative e di servizio per l'ottenimento dei fini istituzionali utilizzando gli opportuni strumenti di gestione, valutazione e incentivazione.
5. Il Politecnico assicura il rispetto delle pari opportunità, anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica e si adopera per sensibilizzare la comunità universitaria a una coscienza condivisa del problema.
6. Il Politecnico adotta il Codice Etico, anche in accordo con le altre università piemontesi. Le

sanzioni connesse alle violazioni del Codice Etico sono stabilite nel Titolo V del presente Statuto.

7. Il Politecnico tutela il proprio patrimonio bibliografico, documentale e museale. Assicura la corretta conservazione dei documenti e predispone gli strumenti atti a garantirne la consultazione e l'affidabilità sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

Art. 4 - Ricerca e formazione

1. Il Politecnico riconosce che l'attività didattica è indissociabile dall'attività di ricerca.
2. Il Politecnico riconosce i principi della carta europea dei ricercatori, garantendo al personale l'utilizzo delle strutture e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Il Politecnico si dota periodicamente di un piano strategico di Ateneo, in base al quale adotta anche gli eventuali elementi di programmazione previsti dalla legge vigente.
4. Il Politecnico valuta i risultati della ricerca in base a parametri internazionalmente riconosciuti, al fine di verificare il posizionamento dei gruppi di ricerca e dell'Ateneo nel panorama nazionale e internazionale e di definire le opportune politiche di premialità, miglioramento e promozione della qualità della ricerca.
5. Il Politecnico, nell'ambito della didattica, definisce gli obiettivi delle attività formative e li persegue sistematicamente utilizzando gli specifici strumenti di gestione, di valutazione e di incentivazione, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello nazionale e internazionale.
6. Il Politecnico interagisce, anche con strumenti di diritto privato, con gli attori del contesto socio-economico e in particolare con quei soggetti pubblici e privati internazionali, nazionali, e regionali titolari di preminenti interessi nell'ambito della ricerca e della formazione.
7. Il Politecnico provvede ai servizi finalizzati al trasferimento tecnologico, dell'innovazione e delle conoscenze e favorisce lo sviluppo e la sperimentazione di nuove forme di imprenditorialità in settori ad alto contenuto tecnologico.
8. Il Politecnico fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.
9. Il Politecnico tutela i diritti a conseguire i brevetti per le invenzioni industriali realizzate attraverso strutture e mezzi finanziari dell'Ateneo.
10. Il Politecnico convoca periodicamente una conferenza d'Ateneo aperta a tutto il personale e alle forze sociali e culturali interessate al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive.

Art. 5 - Diritto allo studio

1. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie competenze, ha l'obiettivo della tutela del diritto allo studio universitario, al fine di garantirne l'accessibilità, l'equità, migliorarne l'efficacia e favorire la mobilità internazionale degli studenti.
2. Il Politecnico realizza servizi e interventi per il diritto allo studio, compresa la gestione di residenze e ristoranti universitari (anche mediante la partecipazione alla gestione di collegi universitari legalmente riconosciuti o di residenze e ristoranti universitari di enti regionali), nonché servizi di assistenza e di sostegno per gli studenti, di supporto ad attività culturali e ricreative, anche sulla base di accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.
3. Il Politecnico realizza attività mirate all'orientamento e al tutorato degli studenti in ingresso, in itinere e in uscita nonché attività di sostegno e consulenza personalizzate.
4. Il Politecnico adotta le misure utili a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili allo svolgimento del loro percorso formativo nonché a partecipare ad attività di ricerca e culturali.
5. I servizi e gli interventi per il diritto allo studio sono prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e meritevoli, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.
6. Il Politecnico favorisce, anche con il sostegno di eventuali supporti finanziari, attività formative e progettuali autogestite dagli studenti nei settori della ricerca, della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
7. Il Politecnico può istituire borse di studio e sussidi finalizzati a sostenere: giovani che abbiano acquisito un titolo presso l'Ateneo; tirocini pratici anche all'estero; periodi di studio e tesi svolti fuori sede. La disciplina di questi interventi è dettata da apposita regolamentazione.
8. Il Politecnico favorisce le iniziative delle associazioni studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attività, anche di carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e di servizi; a tal fine è istituito l'albo delle associazioni studentesche del Politecnico.
9. Il Politecnico attiva, sulla base di apposito regolamento, forme di collaborazione degli studenti in attività di supporto alla didattica, ai servizi e al diritto allo studio.
10. Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di studio sono determinati tenendo conto della condizione economica degli studenti e promuovendo la valorizzazione del merito.

Art. 6 - Principi organizzativi

1. L'organizzazione del Politecnico mira a garantire le condizioni ottimali per il raggiungimento delle finalità scientifiche e formative e per la completa realizzazione delle potenzialità del personale.
2. L'articolazione strutturale e funzionale dell'Ateneo è improntata al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, progettazione e controllo, da un lato, e funzioni attuative e di gestione amministrativa dall'altro.
3. Agli Organi di Governo e ai Dipartimenti sono attribuiti, secondo le rispettive competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.
4. Al Direttore Generale e agli altri soggetti preposti a unità organizzative è attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le rispettive competenze.
5. L'attività amministrativa è diretta ad assicurare i servizi amministrativi e tecnici necessari alla realizzazione della missione istituzionale. L'attività amministrativa si ispira ai principi della pubblicità, trasparenza e accessibilità degli atti, semplicità e snellezza delle procedure, uguaglianza, efficacia, efficienza ed economicità nelle attività, con particolare attenzione al collegamento tra le unità organizzative.
6. L'organizzazione è improntata ad assicurare l'offerta di servizi conformi a parametri internazionali di qualità e di valorizzazione del merito, anche attraverso la valutazione del personale e l'introduzione di meccanismi premiali delle prestazioni individuali e organizzative in sede di distribuzione delle risorse.

Art. 7 - Reclutamento e gestione delle risorse umane

1. Il Politecnico, nel rispetto della normativa vigente, recluta professori e ricercatori sulla base del prioritario soddisfacimento delle esigenze di ricerca e didattica. Garantisce un'adeguata pubblicità delle valutazioni comparative e l'adozione di metodi di comparazione oggettivi, trasparenti e in linea con quelli internazionalmente riconosciuti; si adopera per la rapidità di svolgimento delle procedure.
2. Il Politecnico recluta il personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i dirigenti, nel rispetto della normativa vigente, anche regolamentare, di riferimento. Garantisce un'adeguata pubblicità e tempestività degli avvisi di selezione e si adopera per assicurare l'imparzialità e rapidità delle procedure e l'adozione di metodi di selezione oggettivi e trasparenti; assicura una composizione delle commissioni selezionatrici con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

3. Il Politecnico, nel rispetto della normativa vigente e con modalità e durata da definire nel Regolamento Generale d'Ateneo, può attivare rapporti di lavoro autonomo per acquisire competenze specifiche non disponibili all'interno o per sopperire a esigenze organizzative a carattere transitorio.
4. Il Politecnico, nella gestione delle risorse umane, garantisce parità di diritti e di doveri in un'ottica di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento. Provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale e favorisce l'istituzione e il funzionamento di associazioni per la promozione di servizi culturali, ricreativi e sportivi per il personale, anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni.
5. La valutazione del personale e delle strutture viene effettuata con strumenti idonei a valorizzare e premiare la prestazione individuale e quella collettiva. È garantita la massima trasparenza delle informazioni concernenti i criteri di valutazione, anche attraverso l'uso di adeguati mezzi di comunicazione.

Art. 8 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle assegnazioni, trasferimenti o erogazioni da parte dello stato, di enti pubblici e privati nazionali e internazionali, dalla partecipazione a piani e programmi, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai corsi di studio, da proventi e corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi, purché volte al perseguimento delle finalità istituzionali, e da vendita di beni e servizi, nonché da redditi patrimoniali, lasciti e donazioni.
2. Le modalità di acquisizione e gestione delle fonti di finanziamento sono disciplinate dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

Titolo II – Organi di Ateneo

Art. 9 - Organi di Ateneo

1. Sono organi di governo: il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
2. È organo di gestione il Direttore Generale.
3. Sono organi di controllo il Nucleo di Valutazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Sono altri organi di Ateneo: il Comitato Unico di Garanzia, il Garante degli Studenti e il Collegio di Disciplina.

Art. 10 - Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge ed è garante della libertà di ricerca e di insegnamento, della libertà di studio e dei diritti del personale e degli studenti del Politecnico.
2. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
3. In particolare il Rettore:
   a) ha la rappresentanza legale e processuale dell'Ateneo;
   b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, e provvede alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
   c) propone al Senato Accademico il nominativo del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di presidente;
   d) propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del soggetto cui conferire l'incarico di Direttore Generale;
   e) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalle leggi vigenti, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
   f) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

g) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010;

h) commina provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

i) propone al Senato Accademico i provvedimenti relativi alla violazione del Codice Etico;

j) convoca periodicamente una Conferenza d'Ateneo volta al confronto sui programmi svolti e sulle prospettive;

k) emana lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ateneo nonché i relativi atti modificativi;

l) stipula i contratti per attività di insegnamento su proposta dei competenti organi accademici;

m) stipula contratti e convenzioni deliberati dagli organi competenti;

n) in caso di necessità e indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico sottoponendoli, per la ratifica, nelle rispettive sedute immediatamente successive;

o) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

4. Il mandato del Rettore è unico, della durata di sei anni, non rinnovabile.

5. Il Rettore viene eletto tra i professori di I fascia in servizio nelle università italiane, in seguito alla presentazione di candidature ufficiali secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.

6. Il Rettore è nominato dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

7. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore è costituito:

a) dai professori di ruolo di I e II fascia, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010;

b) dai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/10;

c) dal personale tecnico-amministrativo;

d) dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e dei titolari di assegno di ricerca in seno agli organi e alle strutture del Politecnico.

8. Il voto espresso dalle componenti di cui alle lettere b), c) e d) sarà pesato con un coefficiente ottenuto dividendo il numero dei professori e dei ricercatori di cui alla lettera a) per il numero degli altri elettori aventi diritto e moltiplicando il risultato per 0,2; tale coefficiente non può essere superiore a 1.

9. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti equivalenti esprimibili nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% dei voti equivalenti esprimibili. In caso di mancata elezione si procederà a un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora nelle prime due votazioni vi sia stato un unico candidato, quest'ultimo accederà al terzo turno.

10. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano in ruolo.

11. Al terzo turno la votazione è comunque valida se uno dei due candidati al ballottaggio o l'unico candidato iniziale ottiene preferenze in misura superiore al 30% dei voti equivalenti esprimibili; tale candidato risulta quindi eletto.

12. In caso di due votazioni non valide la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo.

13. Il Rettore designa un Prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Prorettore è nominato con decreto rettorale.

14. Il Prorettore esercita le funzioni che gli sono delegate dal Rettore e partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

15. Nel quadro di un programma coordinato di attività, il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di vice Rettori, nel numero massimo di sei, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo, nonché di delegati, nel numero massimo di sei, scelti tra il personale di ruolo a tempo indeterminato, nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza. Il Rettore può delegare proprie funzioni di cui al comma 2 e comma 3, limitatamente alle lettere l) e m) del presente articolo.

16. Il Rettore nomina, tra gli altri, un vice Rettore per la didattica, un vice Rettore per la ricerca, un vice Rettore per l'internazionalizzazione e un vice Rettore per la qualità.

17. Vice Rettori e delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato; su argomenti relativi agli ambiti di competenza, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Ateneo.

Art. 11 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico rappresenta la comunità costituita dal personale e dagli studenti del Politecnico.
2. Il Senato Accademico promuove sedi di discussione e confronto scientifico e culturale dell'Ateneo e contribuisce a delineare la strategia di medio e lungo periodo per la ricerca e per la formazione. In particolare:

   a) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta, lo Statuto e ogni sua successiva modifica secondo le procedure definite nel Titolo V del presente Statuto;

   b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione;

   c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti;

   d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice Etico di Ateneo e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010;

   e) svolge una funzione di coordinamento e di raccordo tra le strutture didattiche e di ricerca di cui al titolo III del presente Statuto; svolge altresì una funzione di coordinamento delle attività didattiche e formative qualora non venga istituita la struttura di raccordo di cui all'art.21 comma 2 del presente Statuto;

   f) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;

   g) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio in merito al documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalle leggi vigenti e in merito al piano strategico di Ateneo;

h) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e altre eventuali strutture didattiche e di ricerca;

i) esprime un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo di Ateneo che vengono proposti dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

j) designa, su proposta del Rettore, il componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di presidente;

k) designa i componenti del Consiglio di Amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;

l) esprime parere obbligatorio in merito alla proposta di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;

m) individua tematiche di ricerca di particolare interesse per l'Ateneo e formula proposte agli organi e alle strutture competenti in merito ad azioni di sostegno e di indirizzo della ricerca;

n) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal Rettore;

o) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. Il Senato Accademico è convocato in via ordinaria dal Rettore almeno quattro volte l'anno e all'occorrenza in via straordinaria. Il Senato Accademico è comunque convocato dal Rettore quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata. Le norme per il funzionamento del Senato Accademico sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

4. Il Senato Accademico è composto da:

a) il Rettore, con funzione di presidente;

b) diciotto docenti di ruolo eletti tenendo in considerazione le aree scientifico-disciplinari presenti in ateneo, di cui:

- nove rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato;
- nove direttori di Dipartimento;

c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato;

e) un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca;

f) cinque rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto al dottorato di ricerca.

5. I rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4 lettera b) sono eletti per fasce. Il numero di rappresentanti per fascia è proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori di Ateneo. La numerosità viene ricalcolata a ogni rinnovo del Senato Accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. L'elettorato attivo relativo ai rappresentanti di fascia è composto da tutti i professori o ricercatori appartenenti alla fascia. Le candidature devono essere presentate corredate da firme di professori o ricercatori della rispettiva fascia e da un *curriculum vitae* che verrà pubblicato su apposito sito di Ateneo, secondo indicazioni contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

6. Per l'elezione dei direttori di dipartimento di cui al comma 4 lettera b) l'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato del Politecnico. L'elettorato passivo è costituito da tutti i direttori di Dipartimento. Qualora il numero di Dipartimenti sia compreso fra sei e nove, tutti i direttori di Dipartimento entrano a far parte del Senato Accademico senza elezione. Qualora il numero di Dipartimenti sia compreso fra sei e otto, il numero di rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4 lettera b) viene incrementato fino al raggiungimento di complessivi diciotto componenti fra detti rappresentanti e direttori di Dipartimento. Qualora il numero di Dipartimenti sia inferiore a sei, si provvede a ridefinire la composizione del Senato Accademico, secondo la normativa vigente.

7. I componenti di cui al comma 4 lettera c) sono eletti dal personale tecnico-amministrativo. Le candidature devono essere presentate corredate da firme di colleghi della medesima tipologia di personale e da un *curriculum vitae* che verrà pubblicato su apposito sito di Ateneo, secondo indicazioni contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

8. Il componente di cui al comma 4 lettera d) è eletto da tutti i ricercatori a tempo determinato. Resta in carica fino all'interruzione del contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima della scadenza del Senato Accademico.

9. Il componente di cui al comma 4, lettera e) è eletto da tutti i titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca. Resta in carica fino all'interruzione del contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima della scadenza del Senato Accademico.

10. I rappresentanti degli studenti in Senato Accademico sono eletti secondo le norme specificate nel Regolamento Generale di Ateneo.

11. Per i rappresentanti dei professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4 lettera b) e i rappresentanti di cui al comma 4 lettera c) le candidature devono necessariamente comprendere almeno due candidati per ciascun genere, per ciascuna fascia o tipologia. Per i componenti di cui al comma 4 lettere d) ed e) le candidature devono necessariamente comprendere almeno un candidato per ciascun genere. Qualora alla chiusura del termine per candidarsi, le candidature non rispecchino i requisiti sopra indicati, vengono riaperti i termini di candidatura, per una sola volta, per la fascia o tipologia in questione.

12. Partecipano alle sedute del Senato Accademico senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

    - il Direttore Generale;
    - il Prorettore;
    - i vice Rettori per la didattica e per la ricerca,

13. Il Senato Accademico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta.

14. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore.

15. Il Senato Accademico è convocato obbligatoriamente dal suo decano (escluso il Rettore) qualora almeno sette dei suoi componenti con diritto di voto presentino richiesta scritta per proporre mozione di sfiducia del Rettore da sottoporre al corpo elettorale. Tale mozione può essere proposta non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del Rettore. La convocazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione è presieduta dal decano medesimo. La mozione è approvata con il voto favorevole di due terzi dei componenti il Senato Accademico, escludendo dal computo il Rettore.

16. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 31 del presente Statuto.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, opera nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria delle attività di Ateneo e vigila sull'integrità patrimoniale di Ateneo.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

   a) approva il bilancio di previsione annuale e triennale, proposto dal Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza, nonché il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale dell'Ateneo;

   b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale del personale;

   c) delibera, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, in merito all'attivazione o soppressione di corsi e sedi, Dipartimenti e strutture;

   d) adotta il Regolamento di amministrazione e contabilità sentito il Senato Accademico;

   e) trasmette al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;

   f) conferisce l'incarico di Direttore Generale previo parere obbligatorio del Senato Accademico;

   g) commina le sanzioni disciplinari a professori e ricercatori, ovvero ne dispone l'archiviazione entro 30 giorni dalla ricezione del parere vincolante del Collegio di Disciplina e conformemente allo stesso, fatta salva la competenza del Rettore di cui all'articolo 10, comma 3, lett. g) del presente Statuto.

   h) approva le proposte di chiamata, effettuate dai Dipartimenti, dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

   i) assegna ai centri di responsabilità le risorse finanziarie destinate ai rispettivi budget di competenza;

   j) delibera atti di gestione che non siano affidati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici componenti:

   a) il Rettore, membro di diritto;

   b) cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo);

c) tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

d) due rappresentanti degli studenti.

4. I componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale e sono individuati a seguito di bandi pubblici secondo la procedura seguente:

a) gli aspiranti candidati rispondono a bandi pubblicati sul sito internet di Ateneo e adeguatamente pubblicizzati. I bandi sono approvati dal Senato Accademico ed emanati dal Rettore, devono fare esplicito riferimento a quanto l'art. 2, comma 1 della Legge 240/2010 richiede in termini di competenza ed esperienza dei candidati e devono contenere i relativi criteri di verifica;

b) le candidature sia per i componenti interni, sia per quelli esterni, devono essere corredate da un *curriculum vitae* che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti dal bando. I *curriculum* di tutti coloro che presentano la propria candidatura sono pubblicati sul sito di Ateneo;

c) il Senato Accademico, avvalendosi di un apposito Comitato, accerta che le candidature presentate soddisfino i requisiti pubblicati nei bandi e compone la lista di candidati interni e la lista di candidati esterni includendo in esse tutti i candidati che soddisfino i suddetti requisiti. Il Comitato, che dovrà includere almeno 1/3 di componenti esterni all'Ateneo, sarà individuato secondo modalità definite da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico;

d) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni risulti inferiore a dieci nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati interni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta;

e) qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni risulti inferiore a sei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta. Qualora dopo l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti il numero di candidati esterni per ciascun genere risulti inferiore al 30% dei nominativi, viene riaperto il relativo bando per una sola volta.

5. I cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono eletti dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale tecnico-amministrativo, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. L'elezione avviene con elettorato passivo unico e con votazione distinta per l'elettorato attivo formato dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e l'elettorato attivo formato dal personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato. Risultano eletti i quattro candidati più votati dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e il candidato più votato dal personale tecnico-amministrativo. Qualora uno dei candidati risulti eletto in entrambe le votazioni il quinto componente è quello fra gli esclusi che ha ricevuto il maggior numero di voti totali.

6. I tre componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sono designati dal Senato Accademico, nell'ambito della lista di cui alla lettera c) del comma 4. La designazione avviene con votazione del Senato Accademico a maggioranza dei componenti il Senato medesimo. Il Senato Accademico riapre la procedura di formazione della lista, come indicato nel comma 4, qualora non risulti designato il numero previsto di componenti esterni.

7. I rappresentanti degli studenti, in numero di due, sono eletti con modalità specificate dal Regolamento Generale di Ateneo.

8. Partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale:

   - il Direttore Generale;
   - il Prorettore
   - i Vice Rettori per la didattica e per la ricerca.

9. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di quattro anni; i rappresentanti degli studenti hanno un mandato di durata biennale; il mandato dei componenti del Consiglio è rinnovabile una sola volta.

10. Il Regolamento Generale di Ateneo indica le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

11. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 31 del presente Statuto.

Art. 13 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è l'organo cui è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell' Ateneo, nonché i compiti, in quanto compatibili, di cui all' art. 16 del D.Lgs 165/01 e successive modifiche.

2. Il Direttore Generale, in particolare:

   a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi di Governo affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilità;

   b) adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo provvedendo anche ad assegnare o trasferire tale personale alle unità organizzative, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative;

   c) coordina, verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei funzionari responsabili ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi;

   d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati;

   e) può stipulare e sottoscrivere, all’esclusivo fine di assicurare l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di cui è responsabile, contratti e convenzioni secondo una specifica disciplina definita dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

3. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 165/01, per il Direttore Generale, è esclusa ogni competenza e attribuzione in ordine alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

4. Il Direttore Generale è scelto, previa valutazione dei *curriculum*, tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di strutture organizzative complesse. L’incarico è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, con motivata delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.

5. L'incarico è a tempo determinato e ha la durata di tre anni, rinnovabile, ed è regolato con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

6. Il Direttore Generale presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta.

7. La determinazione del trattamento economico spettante al Direttore Generale è fissata in conformità a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

8. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

9. Il Direttore Generale designa un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Politecnico, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo Direttore Generale.

Art. 14 - Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione è l'organo che adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, didattica, diritto allo studio e gestione amministrativa.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da cinque componenti tra cui un rappresentante eletto dagli studenti. I componenti non eletti sono scelti fra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, della ricerca e della valutazione. Almeno tre componenti provengono da ambiti esterni all'Ateneo. Almeno due componenti devono essere esperti in materia di valutazione, anche in ambito non accademico.

3. Il Nucleo di Valutazione è nominato con decreto rettorale su designazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Il Senato Accademico rende pubblici i criteri della selezione e i *curriculum* dei candidati.

4. Il Nucleo di Valutazione svolge le sue attività sulla base di criteri autonomamente determinati e in raccordo con l'attività dell'ANVUR, tenuto conto dei requisiti fissati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e da enti internazionali o sovranazionali nonché degli indicatori individuati dal Comitato Paritetico per la Didattica.

5. Il Nucleo di Valutazione propone al Senato Accademico, che li delibera, i criteri che l'Ateneo adotta, nelle sue diverse articolazioni, al fine di assicurare il presidio sulla qualità e sul miglioramento continuo della didattica e della ricerca.

6. Il Nucleo di Valutazione tiene sotto osservazione l'efficacia del presidio sulla qualità dell'Ateneo, le strategie istituzionali, il modo in cui queste sono messe in atto, monitorate e riesaminate, dai Dipartimenti e dalle altre unità organizzative.

7. Al Nucleo di Valutazione sono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

8. Il Nucleo di Valutazione, per adempiere la propria missione, ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale e assicura la pubblicità degli atti e la diffusione dei documenti approvati entro i limiti della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Il Collegio è composto da:
   a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, individuato tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato;
   b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
   c) un componente effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
3. Il componente di cui alla lettera a) del comma precedente viene designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore.
4. Almeno due componenti del Collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
5. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Ateneo.
6. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Rettore, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 16 - Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina, come previsto dall'art. 10 della l. 240/2010, è l'organo di Ateneo competente a istruire procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.

2. Il Collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. A tal fine il Collegio si articola in tre sezioni ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia, la seconda è composta da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia, la terza sezione è composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. Un membro supplente subentrerà a un membro effettivo:

   - nel caso in cui un membro effettivo sia dello stesso Dipartimento, o dello stesso settore scientifico-disciplinare, del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
   - nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
   - in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.

3. Al fine di comporre il Collegio, ogni Dipartimento propone una terna di nominativi (un professore di I e di II fascia e un ricercatore a tempo indeterminato) individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato Accademico scegliendo sia i membri effettivi che i membri supplenti. I membri effettivi del Collegio di Disciplina non devono essere dello stesso Dipartimento.

4. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

5. I membri del Collegio di Disciplina durano in carica sei anni.

Art. 17 - Comitato Unico di Garanzia

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, garantendo un ambiente

caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle connesse al genere, e di violenza morale o psichica per le lavoratrici, i lavoratori, nonché tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.

2. Il Comitato ha composizione paritetica, secondo quanto stabilito con apposito Regolamento di Ateneo. È formato da un componente individuato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo, da un pari numero di rappresentanti del Politecnico, individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. Il Comitato è costituito in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Al Comitato afferisce un rappresentante degli studenti, individuato tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione. In relazione alla complessità e rilevanza dei compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia, le rappresentanze dovranno possedere requisiti di professionalità, esperienza e attitudine. Il Consiglio di Amministrazione individua la rappresentanza del Politecnico attraverso una procedura trasparente di selezione delle candidature.
3. Il Comitato Unico di Garanzia è nominato dal Rettore e dura in carica sei anni.
4. Ai lavori del Comitato è ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, di soggetti non appartenenti all'Ateneo, nonché di esperti, con modalità da disciplinare nel regolamento di cui al comma successivo.
5. Il Comitato adotta un apposito regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento.
6. Su proposta del Comitato Unico di Garanzia, il Rettore nomina una Consigliera di Fiducia, non appartenente all'Ateneo, con l'incarico di fornire consulenza e assistenza al personale e agli studenti nei casi di molestie sessuali, morali o comportamenti discriminatori.

Art. 18 - Garante degli studenti

1. Il Garante degli Studenti viene nominato dal Comitato Paritetico per la Didattica quale referente per le funzioni di garanzia degli studenti ed è scelto tra i professori di I fascia dell'Ateneo esterni al Comitato stesso.

2. Il Garante degli Studenti, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte degli studenti e a seguito dei necessari accertamenti, propone agli organi competenti le opportune iniziative e ne riferisce al Comitato.

3. Per le questioni che implicano problemi di riservatezza personale il Garante degli Studenti riferisce direttamente al Rettore.

Titolo III - Articolazione interna

Art. 19 - Principi generali

1. I Dipartimenti costituiscono le strutture fondamentali in cui si articola il Politecnico per lo svolgimento delle attività istituzionali nell'ambito delle attività didattiche e formative, della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio. I Dipartimenti possono essere interateneo.
2. Le attività didattiche e formative sono svolte dai Dipartimenti, anche in sinergia fra loro, tramite strutture didattiche previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.
3. È istituito il Comitato di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento tecnologico e i Servizi al territorio, finalizzato al coordinamento interdisciplinare delle relative attività.
4. Per cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti dalle strutture didattiche e dalle strutture che operano nell'ambito del diritto allo studio è istituito il Comitato Paritetico per la Didattica di Ateneo.

Art. 20 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti, anche in collaborazione fra loro:
   a) promuovono e coordinano le attività di ricerca istituzionali in uno o più settori omogenei per fini o per metodo, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;
   b) organizzano e svolgono le attività di ricerca, di consulenza e di servizio al territorio mediante contratti e convenzioni;
   c) organizzano e gestiscono le attività dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione che hanno sede nel Dipartimento in collaborazione con la Scuola di Dottorato;
   d) organizzano e svolgono, nell'ambito delle risorse di propria competenza, le attività formative dei corsi di studio; in particolare:
      - propongono agli organi competenti l'attivazione o la soppressione di corsi di studio;
      - propongono le rose di candidati per il ruolo di Referente;
      - attribuiscono gli incarichi didattici degli insegnamenti di loro competenza;
      - propongono gli insegnamenti da affidare, mediante apposito bando, con contratto ad esterni e ne garantiscono la copertura economica;
   e) collaborano alla realizzazione di master universitari, corsi di perfezionamento e programmi di formazione permanente con la Scuola di Master e Formazione Permanente;
   f) redigono periodicamente i documenti di autovalutazione richiesti dagli Organi di Governo;

g) propongono al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure concorsuali per professori di ruolo e per ricercatori nell'ambito delle risorse disponibili, anche sentite le esigenze manifestate dai Collegi dei Corsi di Studio;
h) formulano al Consiglio di Amministrazione le proposte di chiamata dei professori di I o II fascia e dei ricercatori.

2. I Dipartimenti sono centri di responsabilità, gestiscono in autonomia il budget di loro competenza e redigono i relativi documenti contabili, nel rispetto dei principi contabili, anche in riferimento al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge 240/2010.
3. Ai Dipartimenti afferiscono tutti i professori e i ricercatori, ai quali è garantita la possibilità di opzione fra i Dipartimenti secondo modalità previste nel Regolamento Generale di Ateneo. Fanno altresì riferimento ai Dipartimenti i titolari di assegno di ricerca e i professori a contratto le cui ricerche o i cui insegnamenti siano pertinenti ai Dipartimenti stessi. Il numero minimo di professori e ricercatori afferenti a ciascun Dipartimento è fissato dal Senato Accademico ed è comunque non inferiore a trentacinque, secondo la normativa vigente.
4. Il Direttore Generale assegna ai Dipartimenti le risorse umane e strumentali per il supporto amministrativo-gestionale e tecnico necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali e, sentiti i Direttori dei Dipartimenti, individua i Responsabili Gestionali Amministrativi.
5. Sono organi del Dipartimento: Consiglio, Direttore e Giunta.
6. Il Consiglio è l'organo che indirizza e programma le attività del Dipartimento; approva il budget preventivo, al fine di perseguire le finalità individuate dalla missione dipartimentale, utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali di propria competenza; approva i documenti contabili consuntivi e i documenti di autovalutazione da trasmettere agli Organi di Governo.
7. Fanno parte del Consiglio: i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento; una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria funzione per il Dipartimento in misura non superiore al 20% dei professori e ricercatori, un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca e uno degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione afferenti al Dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio associati al Dipartimento. Il Responsabile Gestionale Amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel Regolamento del Dipartimento; il Consiglio può delegare specifiche competenze alla Giunta.
8. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed è responsabile, per quanto di propria competenza, dello svolgimento di tutte le attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento in coerenza con i vincoli e le previsioni normative. In particolare tiene i rapporti con gli Organi di Governo ed

esercita tutte le altre incombenze che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, presiede il Consiglio e la Giunta, fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati, per quanto di propria competenza. In collaborazione con il Responsabile Gestionale Amministrativo e in accordo con il Direttore Generale, individua le azioni necessarie per una adeguata organizzazione interna, finalizzata all'efficienza e all'efficacia dei servizi e ne cura la realizzazione; assicura l'applicazione dei principi della qualità e della trasparenza che devono permeare tutte le attività istituzionali.

9. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di I fascia. Il Direttore può essere eletto tra i professori di II fascia nei casi previsti dalla normativa vigente. Il Direttore del Dipartimento è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Le votazioni sono valide se la partecipazione supera il 50% degli aventi diritto. In caso di due votazioni non valide, la procedura per la presentazione delle candidature deve ripartire dall'inizio con le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni valide, si procederà a un terzo turno al quale accederanno i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti o un unico candidato iniziale. Nel caso di due candidati al ballottaggio, la votazione è valida se vi è una partecipazione superiore al 50% degli aventi diritto e risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti. Al terzo turno la votazione è comunque valida e risulta eletto il candidato al ballottaggio che ottiene la maggioranza dei voti oppure l'unico candidato iniziale che ottenga preferenze in misura superiore al 30% degli aventi diritto.
10. Il Direttore designa tra i professori di ruolo un vice Direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
11. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori e una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo che svolge la propria funzione per il Dipartimento; partecipa altresì il Responsabile Gestionale Amministrativo, senza diritto di voto. Composizione della Giunta, durata del mandato e norme riguardanti le modalità di elezione e di funzionamento sono indicate nel Regolamento del Dipartimento.

Art. 21 - Coordinamento dell'attività didattica e formativa

1. Il coordinamento dell'attività didattica e formativa è affidato al Senato Accademico, che si può avvalere di una commissione istruttoria.
2. Il Senato Accademico, ove necessario, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di un'unica struttura di raccordo tra tutti i Dipartimenti ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera c) della L. 240/2010.
3. L'organo deliberante della struttura di cui al comma 2 del presente articolo, ove istituita, è composto da:
   - il vice Rettore per la didattica, che lo presiede;
   - i Direttori dei Dipartimenti;
   - i Coordinatori dei Collegi dei Corsi di Studio, di cui all'art. 22;
   - un rappresentante eletto degli studenti per ognuno dei Collegi dei Corsi di Studio.
4. Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta; il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale ed è rinnovabile una sola volta.
5. I Coordinatori dei Collegi dei Corsi di Studio nell'organo deliberante della struttura non possono in ogni caso superare il 10% dei professori e ricercatori del Politecnico.
6. La struttura di raccordo, ove istituita:
   a) formula agli Organi di Governo proposte sull'evoluzione della offerta formativa;
   b) coordina e razionalizza le attività di progettazione dei Collegi dei Corsi di Studio secondo criteri di assicurazione della qualità e di sostenibilità;
   c) coordina e razionalizza le attività didattiche tra i Dipartimenti, tenendo conto delle esigenze manifestate dai Corsi di studio, comprese le attività trasversali ai corsi di studio, di alta formazione e sperimentali;
   d) promuove e favorisce le iniziative di internazionalizzazione dei corsi di studio;
   e) coordina le attività di orientamento in ingresso e in uscita;
   f) individua i criteri per la gestione complessiva della attività didattiche da parte dei servizi di ateneo dedicati.

Art. 22 - Organizzazione della didattica

1. Il Senato Accademico identifica per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Magistrale, un Dipartimento di riferimento, responsabile per lo svolgimento delle attività formative.
2. L'organizzazione e gestione dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale è realizzata tramite Collegi dei Corsi di Studio. Un Collegio dei Corsi di Studio è composto dai docenti

impegnati negli insegnamenti previsti in uno o più Corsi di Laurea e Laurea Magistrale culturalmente omogenei o affini. Fa parte del Collegio dei Corsi di Studio una rappresentanza elettiva degli studenti.

3. I Collegi sono individuati dal Senato Accademico e operano secondo le indicazioni di coordinamento provenienti dal Senato Accademico ovvero dalla eventuale struttura di raccordo di cui all'art.21 comma 2.
4. I professori di ruolo e i ricercatori del Collegio eleggono un Referente per ogni corso di laurea e laurea magistrale, scegliendolo fra una rosa di nominativi proposti dal Dipartimento di riferimento, non necessariamente appartenenti a tale Dipartimento. I professori di ruolo e i ricercatori del Collegio eleggono un Coordinatore, che lo presiede, scegliendolo al suo interno tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato.
5. I Referenti e i Coordinatori durano in carica tre anni e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.
6. Le modalità di elezione e di funzionamento sono definite da appositi regolamenti.

Art. 23 - Comitato Paritetico per la Didattica

1. È istituita una commissione paritetica docenti-studenti denominata Comitato Paritetico per la Didattica con la finalità di cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti.
2. Il Comitato Paritetico per la Didattica è competente: a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, della organizzazione didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.
3. Il Comitato Paritetico per la Didattica redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, la trasmette al Senato Accademico e, per le parti di loro competenza, ai Direttori dei Dipartimenti, ai Referenti e ai Coordinatori.
4. Il Comitato Paritetico per la Didattica è composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Generale di Ateneo. Il mandato dei docenti dura tre anni ed è rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale.
5. Il Comitato Paritetico per la Didattica nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i docenti, e un Vicepresidente scelto tra gli studenti.
6. Il Comitato Paritetico per la Didattica nomina il Garante per gli Studenti.

Art. 24 - Scuola di Dottorato

1. È istituita la Scuola di Dottorato con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività formative relative ai dottorati di ricerca e alle Scuole di Specializzazione. Il suo funzionamento è definito da apposito regolamento.
2. Sono organi della Scuola di Dottorato: il Consiglio, il Direttore, il Comitato esecutivo.
   a) Il Consiglio ha i seguenti compiti:
      - individuare i nominativi dei candidati alla funzione di Direttore della scuola;
      - nominare i componenti del Comitato esecutivo;
      - definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività del dottorato e delle Scuole di Specializzazione;
      - coordinare le attività didattiche inerenti i corsi di dottorato e di Specializzazione.
   b) Il Consiglio della Scuola è costituito da:
      - cinque professori universitari anche esterni al Politecnico, nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza dell'attività scientifica;
      - i coordinatori dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca con sede nei Dipartimenti, anche interateneo, del Politecnico e i Direttori delle Scuole di Specializzazione;
      - tre rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione presso il Politecnico, eletti con modalità definite dall'apposito regolamento.
   c) Il Direttore della Scuola di Dottorato è nominato dal Rettore su indicazione del Consiglio della scuola. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
   d) Il Direttore rappresenta la Scuola di Dottorato nel Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio.
   e) Il Comitato esecutivo è formato dal Direttore della scuola e da cinque componenti del Consiglio tra cui almeno uno studente di dottorato o di specializzazione, individuati secondo criteri stabiliti da apposito regolamento e delibera su tutte le materie per le quali è stato delegato dal Consiglio.

Art. 25 - Scuola di Master e Formazione Permanente

1. È istituita la Scuola di Master e Formazione Permanente con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività relative alla formazione professionalizzante e permanente. Il suo funzionamento è definito da apposito regolamento.
2. Sono organi della Scuola il Consiglio e il Direttore.

3. Il Consiglio ha i seguenti compiti:
   - indicare al Rettore il Direttore della Scuola;
   - definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività nell'ambito della formazione professionalizzante e permanente;
   - proporre agli Organi di Governo l'istituzione e l'attivazione di master, corsi di perfezionamento e attività per la formazione permanente;
   - organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le attività didattiche inerenti ai corsi attivati nel proprio ambito.
4. Il Consiglio della scuola è costituito da un referente per ognuno dei Dipartimenti.
5. Il Direttore della scuola è nominato dal Rettore su indicazione del Consiglio della scuola. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
6. Il Direttore rappresenta la Scuola nel Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio.

Art. 26 - Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio

1. Il Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al territorio è la struttura che svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione tra i Dipartimenti e le altre strutture per le attività di Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio. In particolare:
   a) coordina i Dipartimenti nell'attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli Organi di Governo dell'Ateneo nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio;
   b) coordina e organizza le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti;
   c) promuove e favorisce le iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza scientifica e tecnica, al trasferimento tecnologico e alla creazione di impresa;
   d) esprime agli Organi di Governo proposte e pareri sulla costituzione, rinnovo o soppressione di eventuali laboratori di ricerca interdipartimentali temporanei e svolge le attività di verifica del loro funzionamento;
   e) promuove e organizza le iniziative per la diffusione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologico, museale, bibliotecario e archivistico dell'Ateneo;
   f) predispone i documenti sintetici per il Nucleo di Valutazione riguardanti l'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio e l'attività della Scuola di Dottorato e della Scuola di Master e Formazione Permanente.

2. Il Comitato di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Servizi al territorio è composto da:
    - il vice Rettore per la ricerca, che lo presiede;
    - il vice Rettore per la qualità;
    - il Direttore della Scuola di Dottorato;
    - il Direttore della Scuola di Master e formazione permanente;
    - i Direttori di Dipartimento o loro delegati.

Titolo IV – Gestione e organizzazione dei servizi

Art. 27 - Organizzazione dell'attività tecnico-amministrativa

1. L'attività tecnico-amministrativa del Politecnico si esplica attraverso strutture amministrative e tecniche, opportunamente organizzate a vari livelli in unità organizzative, che svolgono funzioni di servizio alla ricerca e alla didattica e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico.
2. Le unità organizzative operano applicando le modalità di gestione stabilite dal Direttore Generale, in coerenza con le linee strategiche degli Organi di Governo e dei Dipartimenti.
3. Tutte le strutture dell'Ateneo applicano le regole e le modalità di gestione amministrativa individuate dal Direttore Generale e si avvalgono del personale tecnico-amministrativo nel rispetto di principi e criteri condivisi con il Direttore Generale.

Art. 28 - Funzioni dirigenziali

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del Direttore Generale, i programmi deliberati dagli Organi accademici.
2. Dispongono dei mezzi e del personale tecnico-amministrativo ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività e secondo i limiti ad essi assegnati dal Direttore Generale e svolgono i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
3. Sono titolari di competenze proprie, anche in ordine all'adozione di atti con rilevanza esterna, e di competenze delegate.
4. Rispondono dei risultati conseguiti in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati, riferendone periodicamente al Direttore Generale.
5. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere adottati dal Direttore Generale per particolari motivi di necessità e urgenza, con provvedimento motivato.

Art. 29 - Gestione economica finanziaria delle risorse e bilancio

1. Il Regolamento di amministrazione e contabilità disciplina i criteri e le modalità della gestione finanziaria e contabile del Politecnico. Esso è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, sentito il parere del Senato Accademico, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, approva il bilancio unico di previsione annuale e triennale di Ateneo.
3. I Dipartimenti e le altre unità organizzative dotate di budget costituiscono centri di responsabilità per la gestione economica e finanziaria; nell'ambito del bilancio unico di Ateneo i centri di responsabilità gestiscono il budget economico e gli investimenti di loro pertinenza.
4. Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, approva il bilancio unico di esercizio a consuntivo. Il bilancio di esercizio a consuntivo è accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene considerazioni e proposte sulla gestione.
5. Il Politecnico adotta lo strumento del controllo di gestione al fine del raggiungimento di una approfondita conoscenza della struttura dei costi, dei ricavi e delle modalità d'impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Ateneo. L'attività di controllo di gestione si svolge sotto la responsabilità del Direttore Generale, che sottopone periodicamente al Consiglio di Amministrazione gli esiti di tale attività.
6. Il Politecnico utilizza criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra i centri di responsabilità, coerenti con le linee di sviluppo dell'Ateneo, che premino i risultati nello svolgimento dei compiti istituzionali e riconoscano la capacità di autofinanziamento, salvaguardando l'esigenza di promuovere opportunità equamente distribuite nei diversi settori. L'impiego delle risorse e la relativa distribuzione all'interno dell'Ateneo sono effettuate sulla base di una programmazione pluriennale, al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza.

Titolo V - Norme comuni

Art. 30 - Regolamenti

1. Il Regolamento Generale di Ateneo contiene le norme relative alla organizzazione generale del Politecnico, alle modalità di elezione degli Organi di Governo e delle strutture, nonché al funzionamento degli stessi. Il Regolamento Generale di Ateneo è approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, espresso con analoga maggioranza assoluta.
2. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi di laurea e laurea magistrale. Il Regolamento Didattico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con analoga maggioranza assoluta. Gli altri regolamenti in materia di didattica sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Tutti i regolamenti in materia di ricerca e i regolamenti relativi al personale docente, ivi compresi quelli riguardanti la sua selezione o reclutamento, sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. I Regolamenti dei Dipartimenti, redatti conformemente a criteri dettati dal Senato Accademico e deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli, sono approvati dal Senato, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanati con decreto dal Rettore. Il Regolamento, per i Dipartimenti interateneo, sarà concordato fra gli Atenei nei limiti di compatibilità con le norme regolamentari del Politecnico.
5. Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del Senato Accademico, espresso con analoga maggioranza assoluta.
6. Tutti i regolamenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Codice Etico di Ateneo è approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Politecnico adotta una Carta della Sostenibilità Ambientale destinata a limitare l'impatto del Politecnico sull'ambiente e sulle risorse naturali nonché a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio.
9. Il Politecnico si dota di una regolamentazione organica in merito ai beni di valore storico-culturale posseduti dall'Ateneo, rivolta a costituire un sistema museale e archivistico.

Art. 31 - Validità delle deliberazioni

1. Le adunanze degli organi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente così come regolamentato dal Codice Etico di Ateneo.

Art. 32 - Pubblicità dei verbali

1. I verbali delle adunanze degli organi collegiali del Politecnico sono pubblici e inseriti sul sito internet dell'Ateneo, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata la comunicazione all'interno e all'esterno dell'Ateneo.

Art. 33 - Incompatibilità e decadenza

1. Il mandato di Rettore è esclusivo. L'assunzione di cariche remunerate e di incarichi non legati al proprio ruolo istituzionale presso soggetti esterni all'Ateneo è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.
2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
   - ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
   - essere componente di altri Organi dell'Ateneo salvo che del Consiglio di Dipartimento;
   - rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato né ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
   - svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e nell'ANVUR.
3. La mancata partecipazione continuativa ai lavori del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione da parte di un suo componente ne determina la decadenza, secondo modalità e termini previsti nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 34 - Sanzioni per la violazione del Codice Etico

Sulle violazioni del Codice Etico decide il Senato Accademico, su proposta del Rettore.

Le sanzioni previste, nel rispetto del principio di gradualità, sono:

- richiamo scritto;
- sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno;
- decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto;
- impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 35 - Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto vota per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare.
2. Salvo diversa previsione di legge o del presente Statuto, gli elettorati passivi previsti per le cariche elettive sono riservati a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Quattro mesi prima della scadenza del mandato del Rettore e dei Direttori di Dipartimento, le elezioni sono indette dal Decano dei professori di I fascia rispettivamente dell'Ateneo e del Dipartimento. Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di I o II fascia.
4. Il mandato di Direttore di Dipartimento, di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio di Disciplina, di Direttore della Scuola di Dottorato, di Coordinatore di Dottorato, di Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente, di Referente di Corso di studio, di Coordinatore di Collegio e ogni incarico accademico elettivo può essere rinnovato per una sola volta.
5. I professori di I e II fascia nonché i ricercatori a tempo indeterminato che hanno optato per il regime a tempo definito sono incompatibili con l'esercizio di cariche accademiche.
6. I professori che assumono la funzione di: Rettore, Prorettore, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, componente del Collegio di Disciplina, Direttore della Scuola di Dottorato, Coordinatore di Dottorato, Direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente, Coordinatore di Collegio dei Corsi di Studio, devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

7. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo gli assistenti del ruolo a esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010.
8. Il personale a tempo determinato titolare di un rapporto contrattuale che presuppone una durata almeno triennale partecipa alle consultazioni elettive secondo le modalità definite nel Regolamento Generale di Ateneo.
9. Qualora per la formazione di candidature si prevedano firme a supporto, il Regolamento Generale di Ateneo indica sia un numero minimo sia un numero massimo delle firme stesse.
10. L'avvio dei mandati dei nuovi organi accademici può avvenire non in corrispondenza con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 36 - Elezione delle rappresentanze studentesche

1. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale, rinnovabile una sola volta.
2. L'elettorato attivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di specializzazione.
3. L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studi incrementata di uno.
4. La mancata designazione delle rappresentanze studentesche non pregiudica la validità della composizione degli organi.
5. Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti e per garantire la libertà e la segretezza del voto sono deliberate dal Senato Accademico, sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo del Politecnico.
6. Alle rappresentanze studentesche è assicurata la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.

Art. 37 - Anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo di ottobre.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce le cadenze dei rinnovi degli Organi.

Art. 38 - Modifiche di Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i Consigli dei Dipartimenti e previo parere favorevole, espresso con analoga maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Rettore o da almeno 1/3 dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione. Proposte di modifica dello Statuto possono altresì essere sottoposte al Senato Accademico a firma di almeno il 15% del personale strutturato dell'Ateneo. Il Senato Accademico deve essere convocato per esprimersi in merito entro novanta giorni.
3. Lo Statuto è emanato dal Rettore secondo le norme vigenti.

Art. 39 - Riforme statutarie di speciale rilevanza

1. Le riforme statutarie organiche e le modifiche statutarie relative alla composizione e ai compiti degli Organi di Governo di cui al titolo II del presente Statuto, sono approvate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta, del Consiglio di Amministrazione e previa consultazione dell'Ateneo mediante un referendum, al quale partecipano:
   - i professori di ruolo e i ricercatori confermati, nonché i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010;
   - i ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010;
   - il personale tecnico-amministrativo.

   Per le ultime due componenti il voto espresso è pesato con le stesse modalità utilizzate per le elezioni del Rettore. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010. Il referendum è preceduto da una conferenza di Ateneo aperta a tutto il personale, volta ad illustrare le modifiche oggetto del referendum stesso.
2. Il referendum è valido se si raggiunge una percentuale superiore al 50% dei voti equivalenti esprimibili.
3. Le proposte oggetto di referendum possono essere respinte con una maggioranza qualificata superiore al 40% dei voti equivalenti esprimibili. Dopo due votazioni non valide, le modifiche

statutarie di cui al presente articolo tornano ad essere di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con la procedura definita all'art. 38.

Art. 40 - Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti organi avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
2. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e il Nucleo di Valutazione di Ateneo in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto espletano il proprio mandato fino all'insediamento degli organi corrispondenti.
3. In prima applicazione, in assenza del Regolamento Generale di Ateneo emanato ai sensi del presente Statuto e in caso si interrompesse anticipatamente il mandato del Rettore, il Decano dei professori di ruolo di prima fascia, entro 30 giorni dalla vacanza, sentito il Senato Accademico, indice le elezioni e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio. Il Senato Accademico nomina la Commissione Elettorale, che sarà presieduta dal Decano. La Commissione raccoglie le candidature non oltre il settimo giorno antecedente la prima votazione. Ogni candidatura è presentata per iscritto da almeno venti professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 24 della legge 240/2010 - ed è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni professore di ruolo e ricercatore può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura. Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite. Il Decano avrà cura di indire pubbliche riunioni del corpo elettorale. Una riunione preliminare sarà convocata con almeno due mesi di anticipo sulla prima votazione, per favorire la partecipazione al dibattito pre-elettorale, la definizione delle candidature e il confronto tra i programmi dei candidati. In caso di due votazioni non valide a partire dal settimo giorno successivo all'ultima votazione la procedura elettorale riprende dall'inizio con la riapertura della presentazione di candidature.
4. In prima applicazione il mandato dei componenti il Senato Accademico e dei Direttori di Dipartimento nominati ai sensi del presente Statuto scade il 30 settembre 2015.